

179.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti di controllo e di indirizzo	4
Missioni vevoli nella seduta del 18 luglio 2002	3	<i>ERRATA CORRIGE</i>	4
Progetti di legge (Annunzio)	3	Disegno di legge di conversione n. 2972	5
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 1 – Emendamento presentato all'articolo unico del disegno di legge)	5
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	12
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Modifiche apportate dalle Commissioni)	29
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 4 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	31
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento)	4		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 18 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomio, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annuncio di proposte di legge.

In data 17 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAPARINI: « Modifica all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di programmazione diversificata per aree territoriali del servizio pubblico radiotelevisivo » (3035);

MARRAS ed altri: « Disposizioni per la regolarizzazione del pagamento delle sanzioni previste dal codice della strada relative a violazioni non costituenti pericolo » (3036);

MARRAS ed altri: « Condono previdenziale per i settori agricolo, artigianale e della piccola e media impresa » (3037);

MARRAS ed altri: « Disposizioni relative al trasferimento di beni demaniali ai comuni e alla loro successiva cessione a titolo oneroso ai privati » (3038);

ALBONI: « Modifica all'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale » (3039);

VITALI ed altri: « Disposizioni in materia di accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte » (3040).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la relazione — predisposta dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione — sull'attività svolta dall'autorità stessa e sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione, relativa all'anno 2000 (doc. C, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza dell'11 luglio 2002, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2002 (doc. XLVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 5 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa nell'anno 2001 (doc. XLIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione da un Consiglio regionale.

Il presidente del Consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia, con lettera in data 8 luglio 2002, ha trasmesso il testo di due voti, approvati dal Consiglio stesso nella seduta del 26 giugno 2002, per regolamentare l'uso medico della canapa indiana previa approfondita ricerca scientifica ed idonea sperimentazione.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 4 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 2/14).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 luglio 2002, pagina 6, seconda colonna, sesta e settima riga, in luogo della parola: « *Giberti* » deve leggersi la seguente: « *Giliberti* ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002, N. 138, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA ANCHE NELLE AREE SVANTAGGIATE (2972)

(A.C. 2972 – Sezione 1)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituirlo con il seguente:

1. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante « Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate » è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « dal 10 luglio 2002 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « dal 1° luglio 2002 »;

c) al comma 3, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « dal 1° luglio 2002 ».

d) al comma 4, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « dal 1° luglio 2002 »;

e) dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini ed i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003. »;

f) dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo è pagata entro i successivi 30 giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale. »;

g) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « sessanta giorni » sono inserite le seguenti: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » e le parole: « 30 settembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 settembre 2002 »;

h) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « entro il 30 giugno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « entro il 15 dicembre 2002 ».

7-ter. All'articolo 35, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « adottato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e le parole: « direttiva CE n. 91/441 » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 »;

b) al comma 2, le parole: « direttiva CE n. 94/12 » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, » e le parole: « direttiva CE n. 91/441 » sono sostituite dalle seguenti: « citata direttiva 91/441/CEE »;

c) al comma 4 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "entrate tributarie" dei rispettivi bilanci. ».

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: « L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerge l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. »;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di 60 mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. »;

c) al comma 6, lettera b), le parole: « di cui al punto a) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera a) »;

d) al comma 7, secondo periodo, la parola: « computata » è sostituita dalla seguente: « computato »;

e) al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 23 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a), riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 10 per cento; »;

f) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole « A tal fine, » inserire le seguenti: « fermo restando per i professori della scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 il diritto potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la scuola, »;

g) dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: « dall'articolo 47 », sono sostituite dalle seguenti: « dal capo IV »;

b) nell'articolo 55, comma 1, le parole: « dall'articolo 47 », sono sostituite dalle seguenti: « dal presente capo »;

c) nell'articolo 57, comma 1, le parole da: « Fatte salve », fino a: « commissari governativi », sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno 2004 ed anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto lo gestiscono a titolo di commissari governativi ».

13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144 fino alla soppressione dell'articolo 10, n. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate.

13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle Capitanerie di Porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito in legge 22 luglio 1994, n. 460. ».

All'articolo 4, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.

4. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti Secit ad essi assegnati, la disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma, della legge 24 aprile

1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitaro, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo. ».

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « I crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. »;

b) al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: « Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdizionale di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati. ».

Sopprimere l'articolo 6.

All'articolo 7:

a) al comma 1, dopo le parole: « nel capo III » sono inserite le seguenti: « del titolo III »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i progetti del » sono sostituite dalle seguenti: « i progetti di cui al » e , al terzo periodo, le parole: « ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 »;

c) al comma 3, lettera d), le parole: « non è superiore » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore »;

d) al comma 5, terzo periodo la parola: « definito » è sostituita dalla seguente: « definitivo »;

e) al comma 8, dopo le parole: « la pubblicazione » sono inserite le seguenti: « nella *Gazzetta Ufficiale* »;

f) al comma 11, secondo periodo, le parole « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

g) al comma 12, terzo periodo la parola « attribuite » è sostituita dalla seguente: « attribuiti ».

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole: « quelli risultanti » sono sostituite dalle seguenti: « quella risultante »;

b) al comma 10, secondo periodo le parole: « approvato con », sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

c) comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, sostituire la parola: « resta » con le seguenti: « è, dall'8 luglio 2002 »;

2) nel secondo periodo:

a) dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », inserire le seguenti: « , su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, »;

b) dopo le parole: « dopo il trasferimento », inserire le seguenti: « e nella fase di prima attuazione della presente disposizione »;

c) dopo le parole: « delle procedure di cui agli articoli », inserire la seguente: « 30, ».

All'articolo 9, al comma 3 dopo la parola: « contabili » è soppressa la seguente: « vigenti ».

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 alinea, dopo la parola: « modificazioni » sono sopresse le seguenti: « ed integrazioni »; alla lettera b), capoverso 1), primo periodo, le parole: « modifiche ed integrazioni » sono sostituite dalla seguente: « modificazioni, »;

b) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: « alla deroga prevista » fino a: « Trattato » con le seguenti: « alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato »;

2) al capoverso 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. »;

3) al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: « alla deroga » fino a: « lettera a) » con le seguenti: « alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) »;

4) al capoverso 1-bis, sopprimere il secondo periodo;

5) al capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: « L'agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda,

esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001), e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. »;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: « 15 giorni » con le seguenti: « 30 giorni ».

6) dopo il capoverso 1-sexies, aggiungere il seguente:

« 1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul sito internet www.agenziaentrate.it, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonché quello delle risorse finanziarie residue »;

d) al comma 1, lettera b), capoverso 1-sexies, le parole: « emanato con » sono sostituite ovunque ricorrono dalle seguenti: « di cui al »;

e) sostituire il comma 3 con il seguente:

« Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti

contrattualmente stati di avanzamento lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

f) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 » sono inserite le seguenti: « , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, »;

g) al comma 5, lettera a) la parola: « Devoluzioni » è sostituita dalla seguente: « Devoluzione »; alla lettera b), dopo le parole: « e successive modificazioni » sono sopresse le seguenti: « ed integrazioni ».

All'articolo 11:

a) al comma 1, le parole: « n. 1257/99 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 » e le parole: « modifiche ed integrazioni » sono sostituite dalla seguente: « modificazioni »;

b) al comma 2, la parola: « del contributo » è sostituita dalla seguente: « al contributo »;

c) al comma 3, le parole: « ammissibili di agevolazione » sono sostituite dalle seguenti: « ammissibili ad agevolazione » e le parole: « regolamento (CE) 1257/99 » sono sostituite dalle seguenti: « citato regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

d) al comma 4, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 5. Alle imprese agricole, singole ed associate, ed alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneg-

giati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.

6. Alle imprese di cui al comma 5 che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.

7. I Consorzi di Bonifica e gli alti Enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 5, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.

8. Agli Enti di cui al comma 7, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

10. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei “Piani di Sviluppo Rurale” (PSR) e nei “Programmi Operativi Regionali” (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel coro dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 5 sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 5. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 5, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso.

11. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede quanto ad euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge n. 1 dell'11 gennaio 2001, convertito, con modificazioni ed integrazioni, con legge 9 marzo 2001, n. 49, e quanto ad 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge

23 dicembre 2000, n. 388 e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle Regioni interessate.

12. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel “Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

13. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle Amministrazioni, degli Enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero per le politiche agricole, assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonché della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex Agensud per scopi di assi-

stenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex Agensud anche al fine di pervenire alla definizione ed individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziare a valere sul Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 96/93. ».

All'articolo 14, al comma 2, alinea, sostituire le parole: « Non ricorre la decisione di disfarsi di cui alla lettera b) » con le seguenti: « Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e e) ».

All'articolo 15, aggiungere alla fine le seguenti parole: « Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4-bis, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento ».

Dis. 1. 1. Governo.

(A.C. 2972 – Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROROGHE DI TERMINI**

ART. 1.

(Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria).

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2002 ». Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

ART. 2.

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica).

1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il

primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, adottato con decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva CE n. 94/12 sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.

4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 3.

(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione).

1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« ART. 87. *(Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo).* 1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura ».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; »;

1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; »;

1.3) alla lettera *e*) dopo la parola: « compiute », sono inserite le seguenti: « nell'attività di notifica della cartella di pagamento e »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo »;

b) all'articolo 20:

1) al comma 1 dopo le parole: « lettere *a*), *d*) », sono inserite le seguenti: « , *d-bis*) »;

2) al comma 3 le parole da: « dell'importo » fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore »;

c) all'articolo 57, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa ».

3. L'Agenzia delle entrate può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici per importi complessivamente superiori a euro 1,5 milioni ed il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alla attività di riscossione coattiva, con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri

si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone:

a) di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;

b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il

decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;

b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui al punto *a)*, per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla metà di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana.

7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera *b)*, i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera *a)*, entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è comunque computata in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003

e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei versamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.

8. L'aggio di cui al comma 4, lettera *b)*, è aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione del 10 per cento;

b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento, e fino al 24 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento;

c) per lo scostamento superiore al 24 per cento, riduzione sempre pari al 30 per cento.

9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.

10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2003 »;

b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2004 ».

11. All'articolo 77, comma 1, lettera *d)*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le

parole: « 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2004 ».

12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'articolo 15, l'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unità previsionale di base 6.1.1.1. « Spese generali di funzionamento », capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.

ART. 4.

(Unificazione delle competenze in materia di giochi).

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi,

scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scom-

messe e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

2. Per agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota, non superiore al dieci per cento, delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base del Ministero per i beni e le attività culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali, nonché alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo perduto anche in relazione agli interessi relativi a contratti di finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella erogazione dei contributi è data priorità agli enti il cui territorio è carente di impianti sportivi di proprietà pubblica. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo, nonché le modalità e i limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca.

3. La determinazione delle maggiori entrate di cui al comma 2 viene effettuata, con riferimento all'anno precedente, sulla base dei dati di consuntivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 5.

(Monitoraggio dei crediti di imposta).

1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti nei limiti dei relativi stanziamenti di bi-

lancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori entrate. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche).

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è elevato a 310.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche »;

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: « a lire 10.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a diecimila euro ».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle società e associazioni sportive dilettantistiche ».

7. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) », sono inserite le seguenti: « e le società e associazioni sportive dilettantistiche ».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di importo annuo inferiore a 300 mila euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a duemilacinquecento euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; »;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera *c-octies*) è sostituita dalla seguente:

« *c-octies*) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche; ».

10. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, lettera *b*), numero 2, sono soppresse le parole: « e le indennità di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1 ».

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed alle associazioni sportive dilettantistiche ».

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita in società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento gene-

rale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Qualora l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e

federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra curricolari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.

27. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in 7.000.000 di euro per l'anno 2003, in 26.000.000 di euro per l'anno 2004 ed in 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

ART. 7.

(ANAS).

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la

denominazione di: «ANAS Società per azioni — anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.

2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, nonché *l)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario.

3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:

a) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario;

b) le modalità, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

c) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;

d) la durata della concessione, comunque, non è superiore a trenta anni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della società determina il valore definito del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della società e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente

nazionale per le strade-ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.

8. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade-ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.

10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade-ANAS. Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade-ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuite all'Ente nazionale per le strade-ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade-ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.

ART. 8.

(Riassetto del CONI).

1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.

2. È costituita una società per azioni con la denominazione « CONI Servizi spa ».

3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli

risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla CONI Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.

7. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI resta alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento, delle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio

presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.

14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

CAPO IV

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

ART. 9.

*(Finanziamento della spesa
sanitaria e proutuario).*

1. Il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è abrogato.

2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili vigenti di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001.

4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:

« 1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo ».

CAPO V

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA

ART. 10.

(Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate »;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modifiche ed integrazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del citato Trattato, nonché nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Per le aree ammissibili alla deroga ai sensi del citato articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Per quelle ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), delle Regioni Abruzzo e Molise, il credito compete nella misura massima dell'intensità di aiuto prevista dalla predetta Carta. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la

ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attività da realizzare in economia.

1-ter. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze di cui al comma *1-bis* secondo l'ordine cronologico di presentazione e, entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse, comunica, in via telematica, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma *1-bis*, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza di cui al comma *1-bis*, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensità di aiuto utilizzabile.

1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

1-sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 »;

c) il comma 3 è abrogato.

2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli investimenti da avviare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, è versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzione di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:

a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalità ed iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzioni di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

*(Contributi per gli investimenti
in agricoltura).*

1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 10, è esteso alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell' articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99, nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le tipologie degli investimenti ammissibili del contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.

3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.

4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988.

5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzione di proventi » — capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.

6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 12.

*(Adeguamento a sentenza della
Corte Costituzionale).*

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, nonché al personale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere facoltativo al Consiglio di Stato.

ART. 13.

(Disposizioni in materia idrica).

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 « Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.

ART. 14.

(Interpretazione autentica della definizione di « rifiuto » di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

1. Le parole: « si disfi », « abbia deciso » o « abbia l'obbligo di disfarsi » di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo n. 22 », si interpretano come segue:

a) « si disfi »: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b) « abbia deciso »: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;

c) « abbia l'obbligo di disfarsi »: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

ART. 15.

(Norma di copertura).

1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2972 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « sessanta giorni » sono inserite le

seguenti: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » e le parole: « 30 settembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 settembre 2002 ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « adottato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e le parole « direttiva CE n. 91/441 » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 »;

al comma 2, le parole: « direttiva CE n. 94/12 » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, » e le parole: « direttiva CE n. 91/441 » sono sostituite dalle seguenti: « citata direttiva 91/441/CEE »;

al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei rispetti bilanci ».

All'articolo 3:

al comma 6, lettera b), le parole: « di cui al punto a) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera a) »;

al comma 7, secondo periodo, la parola: « computata » è sostituita dalla seguente: « computato ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole da « nei limiti » fino a: « minori entrate » sono sostituite dalle seguenti: « entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime ».

All'articolo 6:

al comma 3, alinea, le parole: « approvato con », sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 4, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma »;

al comma 6 le parole: « , nonché delle società » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché dalle società »;

al comma 8, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 9, alinea, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e alla lettera b), dopo le parole: « la lettera c-octies » sono inserite le seguenti: « , introdotta dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, »;

al comma 10, dopo le parole: « e le indennità » sono inserite le seguenti: « e i rimborsi »;

al comma 11, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 23, secondo periodo, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e le parole: « del 22 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 22 dicembre ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « nel capo III » sono inserite le seguenti: « del titolo III »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « i progetti del » sono sostituite dalle seguenti: « i progetti di cui al » e, al terzo periodo, le parole: « ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 »;

al comma 3, lettera d), le parole: « non è superiore » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore »;

al comma 5, terzo periodo, la parola: « definito » è sostituita dalla seguente: « definitivo »;

al comma 8, dopo le parole: « La pubblicazione » sono inserite le seguenti: « nella Gazzetta Ufficiale »;

al comma 11, secondo periodo, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 12, terzo periodo, la parola: « attribuite » è sostituita dalla seguente: « attribuiti ».

All'articolo 8:

al comma 6, secondo periodo, le parole: « quelli risultanti » sono sostituite dalle seguenti: « quella risultante »;

al comma 10, secondo periodo, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 9:

al comma 3, dopo la parola: « contabili » è soppressa la seguente: « vigenti ».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, dopo la parola: « modificazioni » sono sopresse le seguenti: « ed integrazioni »; alla lettera b), capoverso 1), primo periodo, le parole: « modifiche ed integrazioni » sono sostituite dalla seguente: « modificazioni, »; alla medesima lettera b), capoverso 1-sexies, le parole: « emanato con » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 » sono inserite le seguenti: « , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, »;

al comma 5, lettera a), la parola: « Devoluzioni » è sostituita dalla seguente: « Devoluzione »; alla lettera b), dopo le parole: « e successive modificazioni » sono sopresse le seguenti: « ed integrazioni ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « n. 1257/99 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 1257/

1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 » e le parole: « modifiche ed integrazioni » sono sostituite dalla seguente: « modificazioni »;

al comma 2, la parola: « del contributo » è sostituita dalla seguente: « al contributo »;

al comma 3, le parole: « ammissibili di agevolazione » sono sostituite dalle seguenti: « ammissibili ad agevolazione » e le parole: « regolamento (CE) 1257/99 » sono sostituite dalle seguenti: « citato regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

al comma 4, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

(A.C. 2972 – Sezione 4)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI

ART. 1.

(Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria).

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° luglio 2002.

Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° luglio 2002.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente

« Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1. 7. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° luglio 2002.

Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° luglio 2002.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede anche per l'anno 2002 mediante parziale riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 6. Michele Ventura, Pennacchi, Benvenuto, Lettieri, Cima, Buemi, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nella misura stabilita all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354.

1. 10. Polledri, Sergio Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi » sono sostituite dalle seguenti: « per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 600.000 metri cubi ».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1-bis, valutato in 67,5 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 5. Gambini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico, è applicata nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3-ter. Con l'espressione uso domestico, di cui all'articolo 1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dagli utenti nella propria abitazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge

28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

1. 1. Lettieri, Molinari.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In conformità alle previsioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del

Trattato istitutivo della Comunità europea, alle imprese ubicate nel territorio dei comuni indicati dalla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni, le quali acquistano i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è concesso, per gli anni 2002-2004, un credito di imposta destinato a compensare gli oneri sostenuti relativamente al versamento delle accise gravanti sugli stessi.

4-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato per il pagamento dell'IVA, delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-quater. In conformità alla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito, per l'anno 2002, in misura corrispondente al 35 per cento degli importi versati a titolo di accise. Per ciascuno degli anni successivi, la misura del credito di imposta è ridotta del 5 per cento. L'importo complessivo del credito di imposta non può, in ogni caso, eccedere, nel triennio 2002-2004, la misura prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

4-quinquies. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies*, valutati in euro 1.807.599,15 per l'anno 2002, 1.549.370,70 per l'anno 2003 e 1.291.142,25 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti

in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

1. 2. Lettieri, Molinari.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte dal territorio della regione Basilicata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le accise gravanti sui prodotti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio dei comuni indicati dalla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in euro 5.164.568,99 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

1. 3. Lettieri, Molinari.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alla nota [1] al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « settore alberghiero », sono inserite le seguenti: « nel settore ospedaliero »;

b) al secondo periodo, le parole: « lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a)* e *b)* ».

1. 11. Grandi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL è applicata, nella misura dovuta per ogni tipo di consumo, in relazione al corrispettivo, al netto dell'imposta di consumo e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

7-ter. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico, è applicata nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed interpretazione autentica delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto relative alle forniture di gas metano per uso domestico.

1. 9. Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di

capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.

1-bis. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi, di cui al comma 1, già dovuti entro il termine del 30 giugno 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni purché gli stessi siano effettuati entro il termine del 15 dicembre 2002 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli

amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

1. 4. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.

1-bis. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi, di cui al comma 1, già dovuti entro il termine del 30 giugno 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni purché gli stessi siano effettuati entro il termine del 15 dicembre 2002. »

1. 8. Strano, Antonio Pepe, Catanoso, Fatuzzo, La Grua, Paolone, Trantino, Canelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:

« entro il 30 giugno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « entro il 15 dicembre 2002 ».

1. 12. Cristaldi, Strano, Alberto Giorgetti.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

ART. 2.

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).* — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, a norma del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità di cui al comma 6.

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito.

4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del pubblico registro automobilistico, che

conserva il rapporto di impiego, si applicano le procedure di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Agli atti di cui al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'Archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie eventualmente necessarie.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60 euro a 250 euro.

9. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

10. Chi abbandona il proprio veicolo e non rispetta l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di raccolta e vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.

11. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui al comma 6.

12. Le disposizioni del presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:

a) l'articolo 2810, comma 3 del codice civile;

b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell'articolo 29;

c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni;

e) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

13. Alla rubrica della sezione I, capo III, titolo I, libro sesto del codice civile, le parole: « e agli autoveicoli » sono soppressi.

14. Al numero 3 del primo comma dell'articolo 2695 del codice civile le parole: « e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli » sono soppresse.

15. Al secondo comma dell'articolo 2810 del codice civile le parole: « e gli autoveicoli » sono soppresse.

16. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3, valutate in 55 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede anche:

a) per l'anno 2003, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2004, mediante riduzione di 71 milioni di euro delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 3. Bersani, Gambini, Visco, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Lettieri, Buemi, Cima, Pistone, Pennacchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni per l'industria automobilistica*). — 1. A decorrere dal 1° luglio 2002, per le industrie di produzione operanti nel settore automobilistico è soppressa l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

2. Le minori entrate per le regioni, derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono compensate mediante corrispondenti trasferimenti erariali a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana con propri decreti le disposizioni per l'attuazione del presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. 2. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la prima volta *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2002 di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento.

2. 4. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esenzione dalla tassa automobilistica si applica altresì agli autoveicoli il cui motore sia alimentato a metano, GPL o a doppia alimentazione. All'onere derivante dall'esenzione di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per

l'anno 2002 ed in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 5. Benvenuto, Vigni, Michele Ventura, Grandi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese a tutti i veicoli ad emissioni zero o a basse emissioni, inclusi quelli a trazione elettrica e/o ibrida, alimentati esclusivamente a gas naturale o GPL.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-bis*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002 ed a 16 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 14. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di acquisto di autoveicoli di cui al comma 1 alimentati a GPL o a metano, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica si applica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del

regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, adottato con decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462, e per le quattro annualità successive ».

2. 15. Antonio Pepe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le esenzioni di cui al comma 2 si applicano anche alle formalità relative agli acquisti da privati a condizione che l'acquirente, entro dieci giorni dalla data di acquisto dell'autoveicolo conforme alle direttive CE antinquinamento di cui ai commi 1 e 2, consegna un veicolo non conforme alle suddette direttive, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provveda personalmente alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Le altre modalità per l'applicazione della presente norma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

2. 1. Rocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° settembre 2002 e il 31 dicembre 2004 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto

promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (202), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di 2.000 euro.

3-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico Registro Automobilistico;

3-quater. I veicoli usati, di cui al comma 3-ter, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione;

3-quinquies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui

redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico Registro Automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

3-sexies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma *3-bis*, lettera *b*).

3-septies. All'onere derivante dall'applicazione del comma *3-bis*, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 13. Gambini, Nigra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni, le province e le regioni, ai fini della determinazione del saldo finanziario di cassa di cui all'articolo 28 della legge n.448 del 1998 e successive modificazioni, non tengono conto dei ritardati trasferimenti da parte dello Stato per le entrate tributarie proprie temporaneamente soppresse o riscosse dallo stesso.

2. 6. Nannicini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fino al 30 gennaio 2003, l'ACI, entro il 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia e finanze, per provincia, l'ammontare delle minori entrate relative alla imposta provinciale di trascrizione, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro i successivi dieci giorni, a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, i predetti versamenti vengono contabilizzati dalle province nel titolo I « entrate tributarie » del bilancio ».

* **2. 7.** Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fino al 30 gennaio 2003, l'ACI entro il 5 di ogni mese trasmette al ministero dell'economia e finanze, per provincia, l'ammontare delle minori entrate relative alla Imposta provinciale di trascrizione, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, i predetti versamenti vengono contabilizzati dalle province nel titolo I « entrate tributarie » del bilancio ».

* **2. 8.** Michele Ventura, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Gambini, Nigra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le funzioni del PRA sono svolte dalle regioni che, a tal fine, si dotano di un sistema informatico collegato all'anagrafe tributaria che è responsabile della tenuta delle registrazioni nazionali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli

acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

2. 2. Santagata.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro ». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante: quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Quanto a 200 milioni di euro, con l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 28 ottobre 2001, n. 383.

2. 9. Benvenuto, Gambini, Nigra, Bersani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « e fissato in 2,5 mi-

lioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento e relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 10. Gambini, Nigra.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. I benefici relativi alla cassa integrazione straordinaria ed all'indennità di mobilità sono estesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, a tutte le aziende del settore automobilistico e del relativo indotto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, definisce con proprio decreto da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'estensione dei benefici di cui al presente comma.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma *5-bis*, valutato in 70 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 150 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e misure di sostegno al reddito relative alla crisi del settore automobilistico ».

2. 11. Benvenuto, Innocenti, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Gambini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Politiche di distretto). — 1. Per la realizzazione, nei distretti industriali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, il Ministero delle attività produttive dispone la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce criteri, modalità e risorse, nell'ambito del Fondo unico per le imprese previsto dall'articolo 52, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di

161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

2. 01. Morgando.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Ammortizzatori sociali). — 1. In relazione alla difficile situazione produttiva nel settore automobilistico, limitatamente al periodo 1° agosto 2002-1° agosto 2003, l'accesso ai benefici della

cassa integrazione straordinaria e della mobilità è estesa anche alle imprese facenti parte del settore dell'indotto auto attualmente escluse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio

realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

2. 02. Morgando.

ART. 3.

(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole « ed al concessionario » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge

23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 1. Morgando.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole « ed al concessionario » sono soppresse.

3. 14. Patria, Crosetto.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

0.a) nell'articolo 5:

1) al comma 1, dopo la parola « esercita » sono inserite le seguenti « , per il tramite dell'Agenzia delle entrate, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza l'Agenzia delle entrate, per assicurare l'unitarietà e il coordinato svolgimento del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari. Le istruzioni e le disposizioni emanate si applicano anche alla riscossione delle entrate degli enti creditori non erariali che si avvalgono dell'opera dei concessionari ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 2. Morgando.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo la parola « esercita » sono inserite le seguenti « , per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza l'Agenzia delle entrate, per assicurare l'unitarietà e il coordinato svolgimento del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari. Le istruzioni e le disposizioni emanate si applicano anche alla riscossione delle entrate degli enti creditori non erariali che si avvalgono dell'opera dei concessionari ».

* **3. 15.** Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo la parola « esercita » sono inserite le seguenti « , per il tramite dell'Agenzia delle entrate, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza l'Agenzia delle entrate, per assicurare l'unitarietà e il coordinato svolgimento del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari. Le istruzioni e le disposizioni emanate si applicano anche alla riscossione delle entrate degli enti creditori non erariali che si avvalgono dell'opera dei concessionari ».

* **3. 16.** Patria, Crosetto.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine, alla Corte dei conti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi

contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 3. Morgando.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2 con i seguenti:

2) al comma 3 le parole da « la somma » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo e la totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore »;

2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine, alla Corte dei conti ».

** 3. 17. Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2 con i seguenti:

2) al comma 3, le parole da « la somma » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo e la totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore »;

2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine, alla Corte dei conti ».

**** 3. 18.** Patria, Crosetto.

Al comma 2, lettera b), numero 2, sostituire le parole da: ad un quarto fino a: ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo maggiorato del 25 per cento,

3. 19. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 36, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La trasmissione dei flussi informativi nei confronti degli enti creditori di cui all'articolo 22, comma 1, terzo periodo, avviene entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stan-

ziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 4. Morgando.

Al comma 2, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 36, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La trasmissione dei flussi informativi nei confronti degli enti creditori di cui all'articolo 22, comma 1, terzo periodo, avviene entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione ».

3. 20. Patria, Crosetto.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3. 21. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire la parola: comunque con le seguenti: previo parere del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere, in fine, le parole: e che non determini condizioni di disagio ai livelli occupazionali.

3. 22. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) dopo l'articolo 57-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 57-ter. (Definitività dei provvedimenti di dilazione sui versamenti diretti). — 1. Assumono il valore di provvedimenti definitivi:

a) i provvedimenti di cui all'articolo 57-bis, comma 2, emessi fino al 31 maggio 2002;

b) in conseguenza del completamento della definizione automatica di cui all'articolo 60-bis, i provvedimenti di dilazione emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147, relativamente alle spese delle procedure esecutive infruttuose ammesse alla predetta definizione automatica;

c) una volta che il relativo credito abbia assunto carattere di certezza, i provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di

161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 5. Morgando.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nell'articolo 59, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la

comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1o ottobre 2004 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 6. Morgando.

Al comma 2, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

d) nell'articolo 59-bis le parole: « dal 1o gennaio al 30 giugno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 maggio 2002 » e le parole: « entro il 1o maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2002 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e

servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 7. Morgando.

Al comma 2, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'articolo 61, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

«2-quater. La convenzione di cui al comma 2 va sottoscritta entro il 30 giugno 2003. In difetto, i concessionari ed i commissari governativi effettuano compensazione, fino al 99 per cento dell'ammontare delle anticipazioni da rimborsare, con gli importi dei riversamenti dovuti dopo il 30 giugno 2003.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati

di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 8. Morgando.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificata dal presente decreto, non si applica per le notifiche delle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati ai concessionari fino al 31 maggio 2002, effettuate entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 23. Patria, Crosetto.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposi-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

3. 24. Pinza, Lettieri.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 25.** Benvenuto, Pinza, Pistone, Cima, Buemi, Castagnetti, Violante, Agostini, Roberto Barbieri, Bianco, Boccia, Burlando, De Franciscis, Manzini, Mariotti, Maurandi, Milana, Morgando, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Rocchi, Michele Ventura, Visco, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Buffo, Carbonella, Cordoni, Delbono, Diana, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Squaglia, Trupia.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 26.** Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'Agenzia delle entrate, ove accerti la difficoltà di procedere alla riscossione coattiva o ritenga eccessivamente gravosa la continuazione della esecuzione forzata esattoriale, può autorizzare il concessionario a discarico parziale dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici ed il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato.

3-bis. Con atto approvato dal direttore dell'Agenzia su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatori prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, sono definite le procedure di discarico per diseconomicità dell'attività di riscossione coattiva di cui al comma precedente.

3-ter. I pareri di cui sopra si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi quarantacinque giorni dalla data di rice-

vimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. Le procedure di discarico possono comportare la dilazione del pagamento.

3. 27. Leo.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'Agenzia delle Entrate ove accertati la difficoltà di procedere alla riscossione coattiva o ritenga eccessivamente gravosa la continuazione della esecuzione forzata esattoriale può autorizzare il concessionario a discarico parziale dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici per importi complessivamente superiori a 1,5 milioni di euro, ed il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato.

3-bis. Con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatori prescritti dalle vigenti disposizioni di legge sono definite le procedure di discarico per diseconomicità dell'attività di riscossione coattiva di cui al comma precedente.

3-ter. I pareri di cui sopra si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. Le procedure di discarico possono comportare la dilazione del pagamento.

3. 28. Leo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: può procedere aggiungere le seguenti: entro il 30 novembre 2002.

3. 51. Sergio Rossi, Martinelli, Dario Galli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a ruolo aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2002.

3. 52. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Martinelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per importi complessivamente superiori a euro 1,5 milioni ed.

3. 29. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 1,5 milioni con le seguenti: euro 500 milioni.

3. 53. Sergio Rossi, Martinelli, Dario Galli.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: proficuità aggiungere le seguenti: , stabilito entro dieci giorni da 3 componenti aventi i titoli per essere giudici tributari o giudici tributari collocati fuori ruolo, all'unanimità, nominati per 3 anni dal Ministro dell'economia e delle finanze,

3. 30. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

3. 31. Tolotti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: favorevole con la seguente: contrario.

3. 32. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso la transazione non può avvenire per un importo inferiore al 70 per cento del dovuto.

3. 33. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

3. 34. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo *con le seguenti:* A condizione che il contribuente versi entro il 31 dicembre 2002 il 50 per cento dell'importo convenuto mediante transazione, può essere autorizzata la dilazione del pagamento della somma residua.

3. 55. Sergio Rossi, Martinelli, Cè.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: può comportare la *con le seguenti:* può consistere nella.

3. 54. Sergio Rossi.

Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: dilazione *aggiungere le seguenti:* non oltre ventiquattro mesi.

3. 35. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: anche a prescindere *fino alla fine del comma con le seguenti:* per un massimo di 60 rate mensili e sempre che sussistano idonee garanzie.

3. 36. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso la transazione può estinguere reati di qualunque natura, fiscale e penale, il cui procedimento si concluderà comunque con le procedure previste dalla legge.

3. 37. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. La procedura per la transazione di cui al comma 3 si applica altresì senza limiti di importo ai tributi derivanti da reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento per l'eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione dalla imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

3-quater. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui efficacia è cessata dal 1º gennaio 2001, continua ad applicarsi per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma precedente.

3-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3-bis e 3-quater valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 38. Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La procedura per la transazione di cui al comma 3 si applica altresì senza limiti di importo ai tributi derivanti da reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero.

3. 39. Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La procedura per la transazione di cui al comma 3 si applica altresì, senza limiti di importo, ai tributi derivanti da trattamenti pensionistici di fonte estera imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale.

3. 40. Benvenuto.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni *con le seguenti:* a euro 376 milioni ed a euro 347 milioni.

Conseguentemente:

al comma 13, sostituire le parole: 146 milioni di euro *con le seguenti:* 152 milioni di euro

al comma 13, sostituire le parole: 635 milioni di euro *con le seguenti:* 647 milioni di euro.

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per

acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

3. 9. Morgando.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , maggiorata di 15 milioni di euro e di 13,5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2002 e 2003 in favore dei commissari governativi e dei concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'inden-

nità di cui al comma 4, da erogare non oltre il 31 agosto di ciascun anno, è ripartita tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e la maggiorazione in favore dei Commissari governativi in proporzione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato di ciascuna concessione quali risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente.

3. 41. Patria.

Al comma 5, dopo le parole: l'indennità di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: da erogare non oltre il 31 agosto di ciascun anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 10. Morgando.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con il decreto ministeriale da adottare entro il 31 luglio 2002 di cui al comma 5 viene altresì fissata la misura del compenso delle operazioni di sgravio previsto dall'articolo 17, comma 7-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nonché la modifica dell'articolo 8 del decreto ministeriale 21 novembre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, per consentire il pagamento dei rimborsi spese in adeguata correlazione temporale con l'effettivo svolgimento delle attività esecutive.

3. 42. Patria.

Sopprimere il comma 7.

3. 43. Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, terzo periodo aggiungere, in fine, le parole: ; sulle riscossioni oggetto di compensazione non compete l'aggio di cui al comma 4, lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per l'anno 2002 spetta ai concessionari e

commissari governativi una indennità aggiuntiva di importo pari alla eventuale differenza tra l'aggio spettante ai sensi del comma 4, lettera *b*), e quello calcolato sull'ammontare dell'obiettivo stabilito per l'anno 2002.

3. 44. Patria.

Al comma 7, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; sulle riscossioni oggetto di compensazione non compete l'aggio di cui al comma 4, lettera b).

Conseguentemente:

sostituire il quarto periodo con il seguente: Per l'anno 2002 spetta ai concessionari e commissari governativi un importo pari alla eventuale differenza tra l'aggio spettante ai sensi del comma 4 lettera *b*) e quello calcolato sull'ammontare dell'obiettivo stabilito per l'anno 2002. La mancata riscossione delle somme anticipate comporta la restituzione proporzionale di detto importo.

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 11. Morgando.

Al comma 8, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione percentuale pari a quella di scostamento;

b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento nei limiti massimi del 22 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

3. 12. Morgando.

Al comma 8, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione percentuale pari a quella di scostamento;

b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 21,5 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per

cento per ogni punto percentuale di scostamento nei limiti massimi del 22 per cento;

c) per lo scostamento superiore al 21,5 per cento riduzione sempre pari al 22 per cento.

3. 45. Patria.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: 24 per cento con le seguenti: 23 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: per lo scostamento aggiungere le parole: pari o.

3. 46. Tolotti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Nel corso del biennio 2002-2003 viene effettuata una analisi sulla qualità e quantità dei carichi affidati in riscossione ai concessionari in relazione agli obiettivi fissati ai sensi del comma 6, condotta congiuntamente da funzionari dell'Agenzia delle entrate nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie. I risultati dell'analisi sono presentati alle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini

del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

3. 13. Morgando.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Nel corso del biennio 2002-2003 viene effettuata una analisi sulla qualità e quantità dei carichi affidati in riscossione ai concessionari in relazione agli obiettivi fissati ai sensi del comma 6, condotta congiuntamente da funzionari dell'Agenzia delle entrate nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie. I risultati dell'analisi sono presentati alle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

3. 47. Patria, Crosetto.

Sopprimere il comma 13.

3. 48. Tolotti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. I comuni ed i concessionari iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, procedono alla riscossione coattiva delle somme portate nell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, degli interessi e delle spese secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili. A tal fine, il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali curano tutte le fasi della procedura esecutiva ed esercitano tutte le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari. Al funzionario responsabile sono demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni ed i concessionari iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. I comuni o i concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le procedure ordinarie civilistiche.

3. 50. Benvenuto, Grandi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il concessionario iscritto all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, per la notifica degli atti di accertamento liquidazione e riscossione delle entrate dei comuni, può nominare uno o più messi

notificatori. Il messo notincatore esercita le sue funzioni nel comune in cui opera il concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire.

3. 49. Benvenuto, Grandi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Aumento di indennità in favore dei sordomuti). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti, come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 21 euro per dodici mensilità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10,332 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede per l'anno 2002 con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; per gli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Peretti, Giuseppe Drago, Degenaro.

ART. 4.

(Unificazione delle competenze in materia di giochi).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dalla soppressione dell'articolo 4 del testo originario del

presente decreto-legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 54 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1. Lolli, Benvenuto.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i con-

zorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 2. Milana, Mosella, Lettieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nonché fino a: pronostici con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce una nuova Agenzia, la cui denominazione viene indicata con lo stesso decreto, che assorbe i compiti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con lo scopo di eliminare sovrapposizioni, ottimizzare la gestione dei giochi e il gettito erariale svolgere tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. La nuova Agenzia deve essere una struttura a forte specializzazione, dotata di un'apposita struttura di controllo nel territorio per garantire il rispetto delle leggi e delle convenzioni e i diritti dei cittadini. I compiti estranei all'Agenzia in materia di tabacchi lavorati sono trasferiti all'Agenzia delle dogane. Il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative i processi di mobilità del personale da e per l'Agenzia, avendo attenzione all'uso delle migliori professionalità per svolgere i compiti dell'Agenzia.

4. 3. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'amministrazione Autonoma dei monopoli fino alla fine del comma 2 con le seguenti: al fine di garantire autonomia e entrate certe al CONI, è istituito il Fondo nazionale per lo sport. Il Fondo, ammonta per l'anno 2003, a 500 milioni di euro, indicizzati per gli anni successivi, sulla base dell'inflazione programmata. Tale Fondo deve finanziare e garantire l'autonomia gestionale del CONI e delle associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti. Alle associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti va destinato almeno il 5 per cento del suddetto fondo. Per la costituzione del Fondo nazionale dello sport, si provvede:

1) tramite versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di una somma pari alla quota prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso;

2) per le residue somme, a copertura del Fondo, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare annualmente.

4. 28. Colasio, Carra, Bimbi, Milana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'amministrazione Autonoma dei monopoli fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di garantire autonomia e entrate certe al CONI, è istituito il Fondo nazionale per lo sport. Il Fondo, ammonta per l'anno 2003, a 500 milioni di euro, indicizzati per gli anni successivi, sulla base dell'inflazione programmata. Tale Fondo deve finanziare e garantire l'autonomia gestionale del CONI e delle associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti. Alle associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti va destinato almeno il 10

per cento del suddetto fondo. Per la costituzione del Fondo nazionale dello sport, si provvede:

1) tramite versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di una somma pari alla quota prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso;

2) per le residue somme, a copertura del Fondo, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare annualmente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 4. Colasio, Rusconi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: allo Stato con le seguenti: al Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sani-

tarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 7. Colasio, Rusconi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: allo Stato con le seguenti: al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. 26. Colasio, Carra, Bimbi, Milana.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del seguente decreto-legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 8. Colasio, Rusconi.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge,

4. 27. Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: o un suo delegato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposi-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 9. Milana, Mosella, Lettieri.

Al comma 1, ottavo periodo, sostituire le parole da: 78 e 83, della legge fino alla fine del periodo con le parole: e 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. Il comma 83 del predetto articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni e le attività Culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a euro 258.228.449,54, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico ».

4. 10. Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, nono periodo, dopo le parole: prevista dalle vigenti disposizioni aggiungere le seguenti: ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai fini sportivi dal CONI una somma non inferiore alla quota del 5 per cento.

* **4. 11.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, nono periodo, dopo le parole: prevista dalle vigenti disposizioni aggiungere le seguenti: ed agli enti di

promozione sportiva riconosciuti ai fini sportivi dal CONI una somma non inferiore alla quota del 5 per cento.

* **4. 25.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 1, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Il 10 per cento delle entrate è comunque destinato alle attività dello sport sociale curato dagli enti di promozione sportiva nell'ambito delle attività del Comitato nazionale dello sport per tutti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi

contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 12. Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 2 per cento delle entrate è destinato al finanziamento delle attività sportive per atleti disabili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire

alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 13. Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto divieto di versamento diretto o indiretto sotto qualsiasi forma di contributi a società aventi scopo di lucro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 15. Milana, Mosella, Lettieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale dipendente del CONI addetto, al momento di entrata in vigore del presente decreto-legge, alla gestione dei concorsi pronostici di cui al presente articolo, passa alle dipendenze dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con le modalità e i tempi che saranno stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8.

4. 14. Benvenuto, Grandi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , una quota fino alla fine del periodo con le seguenti: viene istituito un fondo speciale con una dotazione per il

2003 pari a 125 milioni di euro, indicizzato per gli anni successivi sulla base dell'inflazione programmata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposi-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 16. Colasio, Rusconi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , una quota fino alla fine del periodo con le seguenti: viene istituito un fondo speciale con una dotazione per il 2003 pari a 125 milioni di euro, indicizzato per gli anni successivi sulla base dell'inflazione programmata.

4. 30. Colasio, Bimbi, Carra, Milana.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: superiore al dieci per cento con le seguenti: inferiore al quindici per cento.

4. 17. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: agli enti locali, nonché alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi con le seguenti: alle regioni per la costruzione di impianti sportivi da parte degli enti locali e delle associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive e le associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere di cui al comma 2, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 18. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché alle associazioni sportive dilettantistiche.

4. 19. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: dilettantistiche aggiungere le seguenti: concessionarie di aree di pubblica proprietà.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e

servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 20. Milana, Mosella, Lettieri.

Al comma 2, terzo periodo dopo le parole: dei contributi aggiungere le seguenti: una quota del 50 per cento è stanziata con criteri omogenei in funzione della popolazione, per la quota residua.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

4. 21. Colasio, Rusconi.

Al comma 2, terzo periodo dopo le parole: dei contributi aggiungere le seguenti: una quota del 50 per cento è stanziata con criteri omogenei in funzione della popolazione, per la quota residua.

4. 29. Colasio, Carra, Bimbi, Milana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

4. 22. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti

del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti Secit ad essi assegnati. In caso di incarichi a tempo parziale, fermo il principio del voto capitano, non possono essere nominati più di due esperti per ciascuna posizione prevista in organico.

4. 23. Antonio Pepe.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto per le agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. 24. Alberto Giorgetti.

ART. 5.

(Monitoraggio dei crediti di imposta).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

5. 1. Molinari, Adduce, Burtone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. I soggetti che intendono realizzare un'iniziativa per la quale è prevista l'agevolazione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni devono darne preventivamente comunicazione al Ministro dell'economia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verificate le disponibilità finanziarie comunque all'uopo stanziate, senza alcun accertamento e automaticamente ne dà notizia all'interessato.

3. In caso dell'esistenza delle risorse finanziarie necessarie l'assenso all'iniziativa si intende dato in base alla data della comunicazione.

4. In caso contrario si darà immediata comunicazione all'interessato dell'esaurimento o dell'incapienza delle risorse finanziarie.

5. Trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, in caso di mancata risposta si intende che il Ministro dell'economia e delle finanze ha verificato l'esistenza delle disponibilità con implicito assenso all'iniziativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

5. 2. Boccia, Molinari, Adduce.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: dalla data fino a: si sono realizzati con le seguenti: dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al periodo precedente, i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si siano realizzati solo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire

alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

5. 4. Morgando.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: dalla data fino a: si sono realizzati con le seguenti: dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al periodo precedente, i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si siano realizzati solo.

5. 3. Benvenuto, Nicola Rossi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: dalla data di pubblicazione con le seguenti: dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

5. 7. Paola Mariani.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: dalla data fino a: si sono realizzati con le seguenti: dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al periodo precedente, i soggetti interessati

non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si siano realizzati solo.

5. 5. Leo, Pistone.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: del presente con le seguenti: di tale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli

amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

5. 6. De Franciscis.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Disciplina degli enti di promozione sportiva).* — 1. Sono definiti enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale a carattere polisportivo che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive, al fine di realizzare la massima diffusione del diritto alla pratica sportiva e all'associazionismo.

2. Gli enti di promozione sportiva hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Essi non perseguono fini di lucro e sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, dal codice civile.

3. La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento del Ministero dei beni e delle attività culturali, che deve essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento le associazioni, al momento della domanda, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere dotate di uno statuto conforme alle disposizioni di legge;

b) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;

c) avere un numero di società ed associazioni sportive affiliate non inferiore a mille e un numero di iscritti non inferiore a centomila;

d) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni;

e) avere il Presidente del collegio dei revisori dei conti iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti.

4. Ai fini del riconoscimento il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e ne controlla la permanenza emanando un regolamento attuativo per il riconoscimento.

5. La perdita del possesso o la mancata acquisizione, nei termini di cui al comma 11, di uno solo dei requisiti di cui al comma 3 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento.

6. Gli enti di promozione sportiva riconosciuti sono iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.

8. All'articolo 16 della legge 17 dicembre 2000, n. 383, comma 1, dopo le parole « Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 » sono inserite le seguenti: « e con il Consiglio nazionale dello sport ».

9. All'articolo 16 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 2, dopo le parole « l'Osservatorio nazionale per il volontariato » sono inserite le parole « e il Consiglio nazionale dello sport ».

10. In sede di applicazione della legge di conversione del presente decreto-legge la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta alle associazioni già riconosciute secondo la previgente normativa. Le associazioni che ne siano sprovviste dovranno comunque conseguire i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Al fine di favorire la programmazione e gli interventi dei ministeri ed il coordinamento con le autonome competenze delle regioni in materia di sport per tutti e degli enti sportivi, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il « Consiglio nazionale dello sport ». Il Consiglio è presieduto dal ministro competente, che provvederà ad emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge apposito regolamento recante i criteri di composizione e le modalità di funzionamento.

12. Al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionale, agli enti di promozione è destinata per l'anno 2002 la somma di cinque milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

13. Agli oneri di cui al comma 12 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 1. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Sopprimere il comma 1.

6. 2. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: , e alle associazioni pro loco.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di associazioni pro loco.

Al comma 27, sostituire le parole da: 1.000.000 di euro fino a: 17.000.000 di euro con le seguenti: 1.200.000 di euro per l'anno 2002, in 8.000.000 di euro per l'anno 2003, in 30.000.000 di euro per l'anno 2004 e 19.000.000 di euro.

6. 3. Violante, Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni pro-loco.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 500.000 di euro per l'anno 2002 e in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. 4. Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alle associazioni pro loco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28

dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 5. Lettieri, Morgando.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

6. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la lettera m) dell'articolo 81, comma 1, è sostituita dalla seguente:

« m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, anche per mansioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto ».

* **6. 7.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la lettera m) dell'articolo 81, comma 1, è sostituita dalla seguente:

« m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, anche per mansioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto ».

* **6. 8.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la lettera m) dell'articolo 81, comma 1, è sostituita dalla seguente:

« m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i

compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, anche per mansioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto ».

* **6. 57.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: di collaborazione coordinata e continuativa con le seguenti: diversi da quelli di lavoro dipendente.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: del quattro per cento a titolo di acconto;

sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il corrispettivo in denaro o in natura per la promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante mediante specifica attività del beneficiario costituisce spesa di pubblicità ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché di importo annuo non superiore a 300 mila euro.

6. 58. Leo.

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e di associazioni pro loco.

6. 9. Pistone, Benvenuto.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: « a diecimila euro » con le seguenti: « a seimilaseicento euro ».

6. 59. Sergio Rossi, Martinelli, Fontanini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, comma 1, le parole « a lire 40 milioni » sono sostituite dalle seguenti « a 20.000 euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti

in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 10. Mosella, Milana.

Al comma 5, dopo le parole: dell'attività sportiva, aggiungere le seguenti: e delle associazioni pro loco.

6. 11. Pistone, Benvenuto.

Al comma 5, sostituire le parole: sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa con le seguenti: non sono soggetti all'imposta di registro.

6. 12. Tolotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini fiscali la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione, didattica e di istruzione.

* **6. 13.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini fiscali la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione, didattica, e di istruzione.

* **6. 14.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini fiscali la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione, didattica, e di istruzione.

* **6. 60.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e delle associazioni pro loco.

6. 15. Pistone, Benvenuto.

Sopprimere il comma 7.

6. 16. Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni pro loco.

6. 17. Pistone, Benvenuto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alle concessione e alle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali territoriali in favore delle società associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui al comma 20 della presente normativa, nonché in favore del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva, si applicano le disposizioni relative al canone ricognitorio previste dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

* **6. 18.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alle concessioni e alle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli Enti locali territoriali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui al comma 20 della presente normativa, nonché in favore del CONI, delle Federazioni Nazionali e degli Enti di Promozione sportiva, si applicano le disposizioni relative al canone ricognitorio previste dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

* **6. 19.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono esentate dall'imposta comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.

6. 20. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Al comma 8, dopo la parola: dilettantistiche *aggiungere le seguenti:* e di associazioni pro loco.

6. 21. Pistone, Benvenuto.

Al comma 8, sostituire le parole: 300 mila *con le seguenti:* 15 mila.

6. 22. Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, sostituire le parole: 300 mila *con le seguenti:* 100 mila.

6. 61. Sergio Rossi, Dario Galli, Martinnelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive, e i corsi di formazione per tecnici, dirigenti, arbitri e giudici, formalmente riconosciuti dalla federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza, non sono considerati attività commerciali ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono altresì esenti dall'IVA, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi spe-

ciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 23. Mosella, Milana.

Sopprimere il comma 9.

6. 24. Tolotti.

Al comma 9, lettera a), capoverso, dopo la parola: dilettantistiche aggiungere le seguenti: e delle associazioni pro loco.

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso, dopo la parola: dilettantistiche aggiungere le seguenti: e delle associazioni pro loco.

6. 25. Pistone, Benvenuto.

Al comma 9, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: o al 2 per cento fino a: sportive dilettantistiche.

6. 26. Giordano, Russo Spena.

Al comma 9, lettera b), capoverso, dopo la parola: dilettantistiche aggiungere le seguenti: e delle associazioni pro loco.

6. 27. Pistone, Benvenuto.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11, comma 1, punto 2, sono soppresse le parole « le indennità di cui alla lettera m) del predetto comma 1 »;

b) all'articolo 17, comma 2, sono soppresse le parole « delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi ».

* **6. 28.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11, comma 1, punto 2, sono soppresse le parole « le indennità di cui alla lettera m) del predetto comma 1 »;

b) all'articolo 17, comma 2, sono sopresse le parole « delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi ».

* **6. 62.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 11, dopo le parole: seguenti parole: aggiungere le seguenti: alle società.

6. 29. Tolotti.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: ed alle associazioni pro loco.

6. 30. Pistone, Benvenuto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 111, comma 4 *sexies* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « alle federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A

decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 31. Mosella, Milana.

Al comma 12, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: di enti locali,

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002,

di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 32. Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 145, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, aggiungere, in fine, le parole: « e 6 milioni di euro per l'anno 2002 ».

16-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16-bis, determinato in 6.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. 55. Alberto Giorgetti.

Sopprimere i commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

6. 45. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

Al comma 17, alinea, sopprimere le parole da: debbono indicare fino a: denominazione sociale dilettantistica e.

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, i terzi creditori debbono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

6. 33. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 17, alinea, sopprimere le parole da: debbono indicare fino a: denominazione sociale dilettantistica e.

* **6. 34.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 17, alinea, sopprimere le parole da: debbono indicare fino a: denominazione sociale dilettantistica e.

* **6. 63.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 17, aggiungere, in fine, la lettera:

c-bis) circoli ricreativi, aziendali dei lavoratori (Cral) costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 300 del 1970.

6. 35. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

6. 36. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Crucianelli.

Al comma 18, lettera a), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis) condizioni per l'ammissione, di recesso e la esclusione dei soci.

Conseguentemente:

sopprimere i numeri 4 e 5;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) l'accettazione della domanda di affiliazione di una società sportiva ad una

federazione, ad una disciplina associata, o a un ente di promozione sportiva, ha il valore di riconoscimento ai fini sportivi.

6. 37. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Al comma 18, lettera a), sopprimere i numeri 4 e 5.

6. 64. Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 20, alinea, sostituire le parole: Presso il CONI con le seguenti: Presso le regioni.

Conseguentemente:

all'alinea, sostituire le parole: tre sezioni con le seguenti: quattro sezioni;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) circoli ricreativi aziendali dei lavoratori (Cral) costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 300 del 1970.

6. 39. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Al comma 20, alinea, sostituire le parole: Presso il CONI con le seguenti: Presso ciascuna regione.

6. 38. Tolotti.

Al comma 20, alinea, sostituire le parole: Presso il CONI con le seguenti: Presso le regioni.

6. 65. Colasio, Carra, Bimbi.

Sopprimere il comma 21.

* **6. 40.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Sopprimere il comma 21.

* **6. 66.** Colasio, Carra, Bimbi.

Sopprimere il comma 22.

**** 6. 41.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Sopprimere il comma 22.

**** 6. 67.** Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 22, aggiungere, in fine, le parole: da almeno 12 anni.

6. 42. Giordano, Russo Spena.

Al comma 24, sostituire le parole: di esercizio con le seguenti: dello Stato, del Coni, delle Regioni e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire

alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 43. Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: l'Ente pubblico territoriale non intenda con le seguenti: i soggetti di cui al comma precedente non intendano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 44. Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

Al comma 25, secondo periodo, sopprimere le parole da: le Regioni fino a: affidamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 45. Milana, Mosella, Lettieri.

Al comma 26, dopo la parola: scolastici aggiungere le seguenti: di proprietà pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi spe-

ciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 46. Milana, Lettieri, Mosella.

Al comma 26, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 47. Milana, Lettieri, Mosella.

Al comma 26, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di associazioni di cittadini.

6. 48. Giordano, Russo Spena.

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti proprietari provvedono a tal fine con propri regolamenti attuativi.

6. 49. Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. La presente normativa viene applicata al CONI, alle FSN e agli Enti di promozione sportiva.

26-ter. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 50. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Al comma 27, sopprimere le parole: , allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie,

sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

6. 51. Colasio, Lettieri.

Al comma 27, sopprimere le parole: , allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

6. 52. Chiaromonte, Pistone, Buemi, Cima.

Al comma 27, sostituire le parole: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze.

6. 53. Lolli, Tocci, Melandri, Grignaffini, Benvenuto, Michele Ventura, Crucianelli.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. Alla fine della lettera *c-nonies* del comma 2 dell'articolo 65 (Oneri deducibili) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere le parole: « Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342. »

28-ter. L'articolo 13 della legge 28 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

6. 54. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti, Melandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

28-bis. Per le società sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, l'aliquota ordinaria dell'IRAP viene ridotta del 50 per cento. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. 56. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Disciplina degli enti di promozione sportiva). — 1. Sono definiti enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale a carattere polisportivo che hanno per fine istituzionale la pro-

mozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive, al fine di realizzare la massima diffusione del diritto alla pratica sportiva e all'associazionismo.

2. Gli enti di promozione sportiva hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Essi non perseguono fini di lucro e sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, dal codice civile.

3. La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali, che deve essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento le associazioni, al momento della domanda, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere dotate di uno statuto conforme alle disposizioni di legge;

b) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;

c) avere un numero di società ed associazioni sportive affiliate non inferiore a mille e un numero di iscritti non inferiore a centomila;

d) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni;

e) avere il Presidente del collegio dei revisori dei conti iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti.

4. Ai fini del riconoscimento il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e ne controlla la permanenza, emanando un regolamento attuativo per il riconoscimento.

5. La perdita del possesso o la mancata acquisizione, nei termini di cui al comma

11, di uno solo dei requisiti di cui al comma 3 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento.

6. Gli enti di promozione sportiva riconosciuti sono iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.

8. All'articolo 16 della legge 17 dicembre 2000, n. 383, comma 1, dopo le parole « Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991 n. 266 » sono inserite le seguenti: « e con il Consiglio nazionale dello sport ».

9. All'articolo 16 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 2, dopo le parole « l'Osservatorio nazionale per il volontariato » sono inserite le seguenti: « e il Consiglio nazionale dello sport ».

10. In sede di applicazione della legge di conversione del presente decreto-legge la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta alle associazioni già riconosciute secondo la precedente normativa. Le associazioni che ne siano sprovviste dovranno comunque conseguire i requisiti di cui al comma 3 entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Al fine di favorire la programmazione e gli interventi dei Ministeri, il coordinamento con le autonome competenze delle Regioni in materia di sport per tutti e degli enti sportivi è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il « Consiglio nazionale dello sport ». Il Consiglio è presieduto dal Ministro competente, che provvede ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto apposito regolamento recante i criteri di composizione e le modalità di funzionamento.

12. Al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione è destinata, per l'anno 2002, la somma di cinque milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

13. Al relativo onere, valutato in cinque milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 01. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci, Crucianelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6. (Disciplina degli enti di promozione sportiva). — 1. Sono definiti enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale a carattere polisportivo che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive, al fine di realizzare la massima diffusione del diritto alla pratica sportiva e all'associazionismo.

2. Gli enti di promozione sportiva hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Essi non perseguono fini di lucro e sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, dal codice civile.

3. La qualifica di ente di promozione sportiva si acquisisce mediante atto di riconoscimento del Ministero dei beni e delle attività culturali, che deve essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento le associa-

zioni, al momento della domanda, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere dotate di uno statuto conforme alle disposizioni di legge;

b) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;

c) avere un numero di società ed associazioni sportive affiliate non inferiore a mille e un numero di iscritti non inferiore a centomila;

d) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni;

e) avere il Presidente del collegio dei revisori dei conti iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti.

4. Ai fini del riconoscimento il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e ne controlla la permanenza emanando un regolamento attuativo per il riconoscimento.

5. La perdita del possesso o la mancata acquisizione, nei termini di cui al comma 11, di uno solo dei requisiti di cui al comma 3 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento.

6. Gli enti di promozione sportiva riconosciuti sono iscritti in apposito albo tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario.

8. All'articolo 16 della legge 17 dicembre 2000, n. 383, comma 1, dopo le parole « Osservatorio nazionale per il volontariato

di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 » sono inserite le seguenti: « e con il Consiglio nazionale dello sport ».

9. All'articolo 16 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 2, dopo le parole « l'Osservatorio nazionale per il volontariato » sono inserite le parole « e il Consiglio nazionale dello sport ».

10. In sede di applicazione della legge di conversione del presente decreto-legge la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta alle associazioni già riconosciute secondo la previgente normativa. Le associazioni che ne siano sprovviste dovranno comunque conseguire i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Al fine di favorire la programmazione e gli interventi dei ministeri ed il coordinamento con le autonome competenze delle regioni in materia di sport per tutti e degli enti sportivi, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il « Consiglio nazionale dello sport ». Il Consiglio è presieduto dal ministro competente, che provvederà ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge apposito regolamento recante i criteri di composizione e le modalità di funzionamento.

12. Al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionale, agli enti di promozione è destinata per l'anno 2002 la somma di cinque milioni di euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale.

13. Agli oneri di cui al comma 12 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 03. Colasio, Mosella, Carra, Bimbi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. L'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole « e successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « e quelle di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398 »;

alla fine dell'articolo 9, comma 19, dopo le parole « associazioni pro loco » sono aggiunte le seguenti parole: « relativamente altresì alle attività di intrattenimento a favore dei non soci ».

6. 02. Pistone, Benvenuto.

CAPO III

TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

ART. 7.

(ANAS).

Sopprimerlo.

* **7. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **7. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'efficienza e la rapidità degli investimenti e degli interventi sulle reti stradali di competenza l'ANAS s.p.a. si articola anche in strutture territoriali.

7. 3. Abbondanzieri, Vigni.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La titolarità del demanio stradale ed autostradale statale è trasferita al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che esercita altresì i diritti e i poteri spettanti all'ente proprietario.

7. 8. Governo.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) l'espletamento dei compiti affidati in concessione attraverso tre strutture autonome e indipendenti, operanti su tre macroaree territoriali, che garantiscono l'efficacia e l'efficienza della gestione e la suddivisione degli investimenti dell'ANAS Spa in modo paritario sul territorio nazionale;

7. 5. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le modalità della trasmissione al Parlamento dei programmi per la gestione, manutenzione, miglioramento, adeguamento ed ampliamento delle reti stradale ed autostradale statali, ai fini dell'espressione del preventivo parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, nonché le modalità con le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei programmi;

7. 7. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con l'ANAS SpA, i programmi per la gestione, manutenzione, miglioramento, adeguamento ed ampliamento delle reti stradale ed autostradale statali. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei programmi.

7. 4. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento la convenzione di concessione con ANAS s.p.a., nonché i programmi di investimento.

7. 9. Abbondanzieri, Vigni.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di ANAS Spa aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

7. 10. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di concessione, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

7. 11. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere: ad eccezione di un membro del consiglio di amministrazione designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

7. 12. Rocchi, Realacci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Dalla data di cui al comma 7, il personale dipendente dell'Ente ANAS di cui all'articolo 11 comma 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene il regime pensionistico secondo le regole vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

9-ter. Dalla medesima data, lo stesso personale, salvo quanto disciplinato dal

comma 9-*quater*, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP.

9-*quater*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in Spa.

* **7. 13.** Benvenuto, Cima, Pistone, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Dalla data di cui al comma 7, il personale dipendente dell'Ente ANAS di cui all'articolo 11 comma 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene il regime pensionistico secondo le regole vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

9-*ter*. Dalla medesima data, lo stesso personale, salvo quanto disciplinato dal comma 9-*quater*, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP.

9-*quater*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in Spa.

* **7. 14.** Buemi, Ceremigna, Grotto, Papaterra, Albertini, Di Gioia.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Dalla data di cui al comma 7, il personale dipendente dell'Ente ANAS di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto

legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene il regime pensionistico secondo le regole vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

9-*ter*. Dalla medesima data, lo stesso personale, salvo quanto disciplinato dal comma 9-*quater*, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP.

9-*quater*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in Spa.

* **7. 15.** Abbondanzieri, Vigni.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Dalla data di cui al comma 7, il personale dipendente dell'Ente ANAS di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene il regime pensionistico secondo le regole vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

9-*ter*. Dalla medesima data, lo stesso personale, salvo quanto disciplinato dal comma 9-*quater*, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP.

9-*quater*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in Spa.

* **7. 16.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, previa convenzione.

7. 17. Alberto Giorgetti.

ART. 8.

(Riassetto del CONI).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni,

anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

8. 1. Milana, Mosella, Lettieri.

Sopprimerlo.

8. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: si articola fino alla fine del comma con le seguenti: si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della società di cui al comma 2.

8. 14. Sergio Rossi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: previsti aggiungere le seguenti: e disciplinati.

8. 20. Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Albertini, Di Gioia.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: compiti aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto attribuito ai Comitati olimpici nazionali dalla Carta olimpica e le altre competenze previste dalle norme di carattere sportivo del citato decreto legislativo.

Conseguentemente:

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: sono designati fino alla fine del periodo con le seguenti: sono eletti in seduta plenaria dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale del CONI garantendo la rappresentanza di atleti e tecnici,

provata capacità e esperienza in ambito sportivo e assicurando altresì che non siano stati componenti di organi del CONI che non siano stati dipendenti dell'Ente stesso;

al comma 8, sostituire la parola: annuale con le seguenti: avente durata quadriennale in conformità con la cadenza dei mandati olimpici. In sede di prima applicazione il contratto potrà avere durata fino alla prossima scadenza del attuale quadriennio olimpico;

sostituire il comma 11 con il seguente: Per il personale alle dipendenze del Coni la situazione rimane invariata sino alla definizione del piano industriale e della pianta organica del Coni Servizi S.p.a., nonché della nuova pianta organica del Coni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

8. 3. Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 2, dopo le parole: per azioni aggiungere le altre: interamente pubblica.

8. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: CONI Servizi spa con le seguenti: SPORT Servizi spa.

Conseguentemente, ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire le parole: CONI Servizi spa con le seguenti: SPORT Servizi spa.

8. 13. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

Al comma 2, dopo le parole: CONI Servizi spa aggiungere le seguenti: Ente pubblico non economico.

8. 18. Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Albertini, Di Gioia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: e gli altri componenti fino alla

fine del periodo con le seguenti: è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali. Nel Consiglio di Amministrazione devono essere inseriti membri designati dal CONI e dalle Regioni con le modalità previste dal successivo comma 5.

8. 15. Sergio Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: che sceglierà almeno un terzo dei consiglieri nel Comitato Nazionale dello Sport per tutti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi

contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

8. 5. Milana, Mosella, Lettieri, Colasio.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: , con esclusione di due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per i beni e le attività culturali.

8. 16. Sergio Rossi.

Al comma 6, sopprimere il terzo e quarto periodo.

8. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del periodo con le seguenti: previa convenzione.

8. 7. Alberto Giorgetti.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: resta con le seguenti: con l'eccezione delle professionalità necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali dello stesso, individuate con il decreto del Presidente del Consiglio di cui al successivo periodo, passa.

8. 19. Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Albertini, Di Gioia.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: articoli 31 e 33 con le seguenti: articoli 30 e 31.

8. 17. Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Albertini, Di Gioia.

Al comma 11, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al predetto personale sarà, altresì, applicabile l'articolo 30 dello stesso decreto 165 per sei mesi a decorrere dalla data del passaggio alla CONI servizi S.p.A.

8. 8. Benvenuto, Grandi.

Al comma 11, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il personale trasferito alle dipendenze della Coni Servizi SpA ha diritto di optare, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, tra il passaggio alla Coni Servizi oppure rimanere alle dipendenze della pubblica amministrazione. I criteri applicativi saranno definiti sentite le OO.SS. Il personale trasferito alla Coni Servizi SpA che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione della società eventualmente verificatosi nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, ha diritto ad essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici di anzianità contributiva si applicano gli istituti di sostegno al reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La Coni Servizi SpA può adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberanti, con il consenso dei lavoratori interessati. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno fa-

vorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data.

8. 9. Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto di lavoro del personale del Coni alle dipendenze dell'ente al momento della trasformazione in Coni Servizi spa, prosegue e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.

8. 10. Giordano, Russo Spena.

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta alle dipendenze dirette del Coni una quota di personale funzionale all'espletamento delle attività istituzionali dello stesso e delle attività non attribuite alla Coni Servizi S.p.a.

8. 12. Milana, Colasio.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Al fine di favorire le politiche e gli interventi degli enti pubblici e delle autonome organizzazioni dello Sport è istituito il Consiglio Nazionale dello Sport.

14-ter. I compiti del Consiglio Nazionale sono:

1) promuovere ricerche sullo stato della pratica sportiva come diritto per tutti i cittadini e produrre annualmente una relazione in collaborazione con istituti specializzati per l'azione delle istituzioni pubbliche;

2) proporre interventi pubblici di carattere nazionale in materia di tutela, prevenzione ed informazione sanitaria

delle attività sportive, di impiantistica sportiva, di organizzazione del territorio, e di sostegno alle attività dello sport dilettantistico;

3) promuovere campagne di sensibilizzazione a favore dello sport per tutti, inteso come strumento di crescita personale e collettiva per la salute e contro ogni forma di intolleranza e razzismo nello sport.

14-quater. Il Consiglio Nazionale dello Sport è composto da: *a)* il Ministro dei beni e attività culturali o da un suo delegato che lo presiede; *b)* i rappresentanti dei ministeri dell'istruzione, università e ricerca e della Salute. *c)* un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano; *d)* cinque rappresentanti dell'Anci; *e)* cinque rappresentanti dell'Upi; *f)* cinque rappresentanti del Coni; *g)* un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti riconosciute; *h)* un numero di rappresentanti delle federazioni sportive nazionali in misura analoga a quella delle associazioni nazionali di promozione sportiva; *i)* un rappresentante dell'insieme delle Facoltà di Scienze Motorie, da esso designato ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

8. 11. Colasio, Rusconi.

CAPO IV

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

ART. 9.

(Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione

delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 1. Bindi, Burtone.

Sopprimerlo.

* **9. 2.** Giordano, Giovanni Russo Spina, Valpiana.

Sopprimerlo.

* **9. 43.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 3. Bindi, Burtone.

Sopprimere il comma 1.

9. 4. Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 5. Bindi, Burtone.

Sopprimere il comma 2.

9. 6. Labate, Bolognesi, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 2, sopprimere le parole: annualmente e per l'anno corrente.

* **9. 7.** Giacco.

Al comma 2, sopprimere le parole: annualmente, e per l'anno corrente.

* **9. 42.** Ercole, Cè, Sergio Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2002 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2002.

9. 8. Galeazzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: rendendo accessibili le motivazioni ed i criteri adottati in fase di redazione dello stesso come previsto dalla legge 7

agosto 1990, n. 241 ed attuata con decreto ministeriale 9 maggio 1995, n. 331 dal Ministero della Salute.

9. 9. Giacco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono rese accessibili le motivazioni e i criteri adottati in fase di redazione dell'elenco, come previsto dal decreto ministeriale 9 maggio 1995 n. 331 del Ministero della Salute, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. 44. Ercole, Cè, Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 10. Bindi, Burtone.

Sopprimere il comma 3.

* **9. 11.** Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Sopprimere il comma 3.

* **9. 12.** Giordano, Russo Spina, Valpiana.

Al comma 3, sostituire le parole: La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia *con le seguenti:* Per quanto concerne i medicinali diversi da quelli di cui al comma 5, la redazione dell'elenco di farmaci di cui al comma 2 è effettuata determinando un prezzo di rimborso sulla base dei criteri di costo-efficacia.

9. 15. Nicola Rossi, Benvenuto.

Al comma 3, sostituire le parole da: sulla base *fino alla fine del comma con le seguenti:* , per quanto concerne i medicinali diversi da quelli di cui al comma 5, determinando un prezzo di rimborso sulla

base dei criteri di costo/efficacia applicati a classi ATC non superiori al IV livello, in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.

9. 13. Alberto Giorgetti, Leo, Giulio Conti.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei criteri di costo-efficacia *fino a:* di finanza pubblica *con le seguenti:* del criterio delle categorie terapeuticamente omogenee.

9. 18. Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei criteri di costo efficacia *con le seguenti:* del criterio delle categorie terapeuticamente omogenee

* **9. 14.** Alberto Giorgetti, Leo, Giulio Conti.

Al comma 3, sostituire le parole: dei criteri di costo efficacia *con le seguenti:* del criterio delle categorie terapeuticamente omogenee.

* **9. 16.** Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Pistone, Buemi, Cima.

Al comma 3, sostituire le parole: dei criteri di costo efficacia *con le seguenti:* del criterio costo-beneficio all'interno delle categorie terapeutiche omogenee.

9. 45. Ercole, Cè, Sergio Rossi.

Al comma 3, dopo le parole: sulla base dei criteri *aggiungere le seguenti:* previsti

dalla legge istitutiva del Prontuario terapeutico nazionale nonché sulla base dei criteri.

9. 17. Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sostituire le parole da: di costo-efficacia *fino a:* di finanza pubblica *con le seguenti:* previsti dalla legge istitutiva del Prontuario terapeutico nazionale.

9. 19. Labate, Bolognesi, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sostituire le parole: costo-efficacia *con le seguenti:* costo-beneficio.

* **9. 46.** Ercole, Cè, Sergio Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: costo-efficacia *con le seguenti:* costo-beneficio.

* **9. 20.** Giacco.

Al comma 3, dopo le parole: costo-efficacia *aggiungere le seguenti:* applicati a classi ATC non superiori al IV livello.

9. 21. Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, dopo le parole: costo-efficacia *aggiungere le seguenti:* e sulla entità degli effetti secondari indesiderati.

9. 22. Galeazzi, Lumia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I farmaci che all'interno delle categorie terapeutiche hanno un rapporto costo-beneficio meno favorevole vengono rimborsati fino alla concorrenza del prezzo stabilito per il prodotto con il miglior rapporto costo-beneficio.

9. 47. Ercole, Cè, Sergio Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine dell'immissione in commercio dei farmaci OTS è istituita una Commissione di valutazione tecnico-scientifica presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario e composta da esperti medici o farmacologi espressione delle Regioni e del Ministero della Salute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli

enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

9. 23. Fioroni.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli

acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 28. Bindi, Burtone.

Sopprimere il comma 4.

* **9. 25.** Labate, Nicola Rossi, Bolognesi, Battaglia, Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Pistone, Buemi, Maura Cosutta, Lettieri.

Sopprimere il comma 4.

* **9. 27.** Alberto Giorgetti, Leo, Conti.

Sopprimere il comma 4.

* **9. 48.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 30. Bindi, Burtone.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. L'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, è ridotta di 40,8 milioni di euro per l'anno 2002 e di 40,8 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 29. Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: i medicinali aggiungere la seguente: bioequivalenti.

9. 32. Giacco.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: forma farmaceutica aggiungere le seguenti: indicazione terapeutica.

9. 33. Giacco.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: via di somministrazione aggiungere la parola: farmacocinetica.

9. 34. Giacco.

Al comma 5, capoverso, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: e tecnologia.

9. 35. Giacco.

Al comma 5, capoverso, dopo la parola: rilascio aggiungere la seguente: biodisponibilità.

9. 36. Giacco.

Al comma 5, dopo le parole: ciclo distributivo regionale aggiungere le seguenti: fatto salvo il principio dell'equivalenza terapeutica nel caso in cui il medicinale corrispondente al prezzo più basso del prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo non possa essere prescritto al

paziente perché allergico a determinate sostanze od interferente con altri medicinali di cui è stata prescritta l'assunzione; in tal caso il medico prescrittore attesta la necessità terapeutica dell'utilizzazione del farmaco diverso, mediante comunicazione alla regione, la quale ne dispone la piena rimborsabilità.

9. 37. Labate, Bolognesi, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 5, capoverso, aggiungere in fine le parole: , di biotecnologia e di indicazione terapeutica.

* **9. 31.** Alberto Giorgetti, Leo, Giulio Conti.

Al comma 5, capoverso aggiungere in fine le parole: , di biotecnologia e di indicazione terapeutica.

* **9. 38.** Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Pistone, Buemi, Cima.

Al comma 5, capoverso aggiungere in fine le parole: e di biotecnologia.

9. 39. Nicola Rossi, Benvenuto.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: o brevetti che ne modifichino la modalità di rilascio.

9. 40. Giacco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso in cui la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, il Ministro della salute, avvalendosi di una apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale e della CUF valuta l'entità dell'eccedenza per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessa-

rie. Qualora alla fine dell'anno si registri una spesa superiore ai limiti previsti, le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza. Il calcolo dell'eccedenza è effettuato regione per regione tenuto conto della quota dell'onere attribuibile a ciascuna regione in base alla popolazione residente ponderata secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro previa intesa conferenza permanente Stato-regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in

violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 41. Bindi, Burtone.

CAPO V

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA

ART. 10.

(Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

10. 1. Morgando.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: delle costruzioni aggiungere le seguenti: dei trasporti.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 2. Maurandi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: delle trasformazione dei prodotti aggiungere le seguenti: dell'agricoltura.

10. 3. Nicola Rossi, Benvenuto, Rava, Rossiello.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: delle Regioni Abruzzo e Molise.

10. 14. Sergio Rossi, Polledri, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: Abruzzo e Molise

Conseguentemente:

al medesimo capoverso 1:

a) al primo periodo sostituire le parole da: nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

b) sopprimere il terzo periodo

al capoverso 1-ter sopprimere le parole: ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione

delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

10. 4. Morgando.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le istanze respinte per esaurimento dei fondi stanziati vengono inserite,

secondo l'ordine cronologico di arrivo, in un elenco valido ai fini dell'acquisizione del beneficio per l'anno successivo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposi-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

10. 5. Morgando, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 con la parola e.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: predetta Carta con le seguenti: Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

10. 6. Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Michele Ventura, Barbieri, Agostini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies.

10. 7. Nicola Rossi, Benvenuto Visco, Michele Ventura, Barbieri, Agostini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: la ripartizione regionale degli stessi aggiungere le seguenti: , degli ammortamenti, delle cessioni e delle dissemissioni previste.

10. 15. Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: un'istanza con le seguenti: una dichiarazione

Conseguentemente:

al medesimo periodo sostituire le parole: medesima istanza con le seguenti: medesima dichiarazione.

al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è

comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire del credito d'imposta per l'anno cui si riferisce il decreto stesso.

10. 8. Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Agostini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per avvio dell'investimento si intende il verificarsi per la prima volta degli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, lettere a) e b), del Tuir ovvero, nell'ipotesi in cui risultino previsti degli astati avanzamento dei lavori, dell'accelerazione del primo stato di avanzamento dei lavori.

10. 16. Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter dopo le parole in via telematica, aggiungere le seguenti: la concessione o.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo capoverso.

10. 9. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10. 10. Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Michele Ventura, Barbieri, Agostini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché del comma 2, si applicano agli investimenti per i quali successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si vengono a realizzare per la prima volta le condizioni di cui all'articolo 75, comma 2, lettere a) e b) del Tuir ovvero, nell'ipotesi in cui risultino previsti contrattualmente degli stati avanzamento dei lavori, si verifica

l'accettazione del primo stato avanzamento dei lavori. Se il contribuente dimostra, sulla base di elementi certi o precisi o mediante autocertificazione, che l'investimento è stato avviato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, allo stesso si applicano le regole ed i criteri previsti dalla precedente disciplina normativa.

10. 17. Leo.

Al comma 3, dopo le parole: lettere a) e b) del comma 1 aggiungere le seguenti: nonché del comma 2.

10. 18. Leo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli investimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano soggetti alla disciplina precedente, anche se il momento considerato fiscalmente rilevante ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione avviene dopo l'entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 11. Maurandi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le istanze escluse per esaurimento di fondi sono ammesse al beneficio per l'anno successivo. A tal fine l'Agenzia delle entrate cura la redazione di una graduatoria delle istanze, secondo l'ordine

cronologico di presentazione. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 50 milioni di per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 12. Maurandi.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può destinare una quota fino a 100 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle disponibilità, aumentate per l'anno 2002 e per l'anno 2003 di importi corrispondenti, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 ottobre 2001, n. 383, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2004.

10. 13. Nicola Rossi, Barbieri, Visco, Michele Ventura, Benvenuto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di rendere più efficaci gli interventi a favore del sistema produttivo nazionale, nonché l'azione delle imprese situate nelle aree svantaggiate, il Ministero delle attività produttive è auto-

rizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di *capital venture* nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

10. 15. Raisi, Saia, Fatuzzo.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis 1. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è incrementato della somma di 250 milioni di euro, finalizzati alla copertura delle domande degli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, pervenute al 31 dicembre 2001, fino ad esaurimento della somma medesima.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 20,417 milioni di euro per l'anno 2002, e a 229,58 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede per l'anno 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » del Ministero delle Attività Produttive (accantonamento per interventi vari), e per l'anno 2003 mediante l'utilizzo dei fondi previsti nel Fondo unico incentivi alle imprese private all'articolo 52 della legge 448/98, recante « Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ».

10. 01. Villetti.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis (Prestito d'onore). — 1. Sono stanziati 250 milioni di euro a sostegno delle misure straordinarie per la promo-

zione del lavoro autonomo nel Mezzogiorno di cui all'articolo 9-septies 1. 608/1996.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle dispo-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

10. 02. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.

ART. 11.

(Contributi per gli investimenti in agricoltura).

Al comma 1, dopo le parole: in tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006,.

* **11. 1.** Nicola Rossi, Visco, Michele Ventura, Rava, Rosiello.

Al comma 1, dopo le parole: in tutto il territorio nazionale, aggiungere le seguenti: fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006,.

* **11. 2.** Marcora.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai sensi di ogni altro regime di aiuto regionale o nazionale autorizzato.

11. 3. Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione di opere di raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio dei fondi agricoli e di capienza inferiore ai 2000 metri cubi.

11. 4. Nicola Rossi, Benvenuto Visco, Michele Ventura, Barbieri, Agostini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le tipologie degli investimenti ammissibili del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità di verifica della loro compatibilità con il regolamento (CE) n. 1257/99 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

11. 18. Leo.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 secondo i criteri di ammissibilità ed i requisiti di compatibilità stabiliti con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.

* **11. 6.** Rava, Rosiello, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 secondo i criteri di ammissibilità ed i requisiti di compatibilità stabiliti con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.

* **11. 7.** Marcora.

Al comma 3, sostituire le parole da: a valere sui bandi emanati dalle regioni fino alla fine del comma, con le seguenti: con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10.

11. 8. Nicola Rossi, Benvenuto, Rava, Rosiello.

Al comma 3, sopprimere le parole: e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.

11. 9. Nicola Rossi, Benvenuto, Rava, Rosiello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel qual caso potranno godere del credito d'imposta per la parte di investimento ancora non realizzato alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nuovi investimenti realizzati da imprese non comprese nel comma precedente, anche superiori a 25 milioni di euro per i quali dovrà essere prevista specifica notifica alla Commissione Europa, possono accedere al presente regime esclusivamente se rispondenti alle indicazioni e alle limitazioni, riferite alle tipologie di investimento, ammissibili riportate nei POR o nei PRS delle regioni e delle province autonome corrispondenti per territorio o se realizzati attraverso altri regimi di aiuto regionali o nazionali autorizzati.

11. 10. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel qual caso potranno godere del credito d'imposta per la parte di investimento ancora non realizzato alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nuovi investimenti anche se realizzati da imprese non comprese nel comma precedente sono ammessi esclusivamente se rientrano nei limiti massimi di

investimento aziendale previsti dai POR e PRS regionali o da altri regimi di aiuto regionale o nazionale autorizzati.

11. 11. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nel qual caso potranno godere del credito d'imposta per la parte di investimento ancora non realizzato alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nuovi investimenti anche se realizzati da imprese non comprese nel comma precedente sono ammessi esclusivamente se rientrano nei limiti massimi di investimento aziendale previsti dai POR e PSR regionali.

11. 12. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, per nuovi investimenti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, esclusi i costi relativi all'acquisto di « mobili e macchine ordinarie di ufficio » di cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i « coefficienti di ammortamento », destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1257/99, e dai Piani di sviluppo rurale delle regioni e province autonome, anche riguardo all'intensità di aiuto assegnato.

4-bis. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'articolo 60 della legge 12 dicembre 2001 n. 488, le parole « e alle imprese agricole di cui al comma 1 » sono soppresse.

11. 13. Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 155 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzione di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2002, mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2002 dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.

* **11. 14.** Marcora.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 155 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per

l'anno 2002 e 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo in parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzione di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2002, mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2002 dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.

* **11. 15.** Nicola Rossi, Rava, Rosiello, Benvenuto, Michele Ventura.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti di spesa pari a 170 milioni di euro per l'anno 2002 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2002 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.12.7. « Devoluzione di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.

11. 16. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2005 e 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli stanziamenti di cui al presente articolo sono destinati agli investimenti localizzati nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano in base alla ripartizione percentuale approvata con Deliberazione CIPE 21 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000.

11. 19. Leo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 85 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro.

Conseguentemente al medesimo comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 75 milioni di euro con le parole: 155 milioni di euro e le parole: 10 milioni di euro con le parole 20 milioni di euro.

11. 17. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – 1. In favore delle aziende zootecniche in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2002 per fronteggiare l'emergenza lingua blu. A favore delle aziende zootecniche comprese quelle agro pastorali in Sicilia sono concessi contributi una tantum per l'acquisto di

mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002 fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

11. 01. Burtone, Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Misure per il settore della sericoltura). — 1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della sericoltura e colpite da fenomeni calamitosi tra l'anno 2000 fino al 31 dicembre 2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in evase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi spe-

ciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

11. 02. Burtone, Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Misure a favore del settore agrumicolo siciliano*). -1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicoltura e colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso tra l'anno 2000 fino al 31 dicembre 2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in evase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma precedente si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. - 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 03. Burtone, Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Per fronteggiare l'emergenza siccità sono stanziati 50 milioni di euro in favore della regione Calabria a sostegno del compatto agricolo.

2. All'onere di cui al precedente comma si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 04. Meduri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. In favore delle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché delle aziende coltivatrici dirette danneggiate dall'emergenza idrica e/o altre calamità che, nel periodo 1992-1999, hanno beneficiato per almeno tre annate agrarie anche non consecutive di una delle provvidenze di cui all'articolo 3 comma 2, lettere b), c) e d) della legge 185/1992, o abbiano ottenuto il nulla osta per beneficiare delle stesse provvidenze è concesso l'esonero del 70 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2002.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59

della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 05. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. In favore delle aziende zootecniche ricadenti in Basilicata sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 125 euro/capo bovino adulto e 25 euro/caprina adulto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 06. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. In favore della Regione Sicilia sono stanziati 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.

2. All'onere di cui al precedente comma si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per

l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposi-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 07. Burtone, Bianco, Finocchiaro, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. In favore delle aziende zootecniche ricadenti in Calabria sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 100 euro/capo bovino adulto e 30 euro/caprino adulto. All'onere di cui al precedente comma si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 08. Meduri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle Politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 250 del 24 luglio 1993 e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e

per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 185/92.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma precedente pari a 50 milioni di euro si provvede per quanto a 30 milioni di euro a titolo di prima annualità per l'anno 2002 e per quanto a 20 milioni di euro per le successive annualità da corrispondere in forma attualizzata in una unica soluzione nell'anno 2003 incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sani-

tarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

* **11. 09.** Burtone, Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle Politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 250 del 24 luglio 1993 e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 185/92.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma precedente pari a 50 milioni di euro si provvede per quanto a 30 milioni di euro a titolo di

prima annualità per l'anno 2002 e per quanto a 20 milioni di euro per le successive annualità da corrispondere in forma attualizzata in una unica soluzione nell'anno 2003 incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli

acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

* **11. 010.** Molinari, Boccia, Adduce.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. Sono sospese fino al 31 marzo 2003 le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori agricoli della Basilicata per le operazioni di credito agrario in evase.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 011. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. In favore degli operatori agricoli delle regioni colpiti da emergenza siccità sono sospese le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi, ed entro 180 giorni dalla approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Governo, di concerto con le Regioni interessate, è tenuto ad emanare un idoneo strumento legislativo finalizzato a regolarizzare le posizioni contributive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 012. Molinari, Adduce, Boccia.

ART. 12.

(Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale).

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

ART. 12-bis. *(Semplificazione di procedure).* — 1. Ai fini di una maggiore semplificazione delle procedure per la pianifica-

zione urbanistica e per la programmazione delle opere edilizie e infrastrutturali sul territorio nazionale, è di competenza della giunta comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.

ART. 12-ter. (*Modifiche alla legge 22 luglio 1994, n. 460*). — All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono inserite le seguenti: «e del Corpo delle capitanerie di porto».

ART. 12-quater. (*Armonizzazione dei trattamenti economici*). — 1. In relazione al nuovo assetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla complessità dei compiti assegnati al medesimo Ministero, allo scopo di armonizzare i trattamenti economici dei dipendenti, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a euro 7.743.416 per gli anni 2002 e 2003 e euro 10.222.409 a decorrere dal 2004.

2. Le modalità di ripartizione e di erogazione dell'importo di cui al comma 1 sono determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'importo di 7.743.416 euro per gli anni 2002 e 2003 e di 10.222.409 euro a decorrere dal 2004 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, quale contributo da corrispondere ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Ente nazionale per le strade» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

12. 02. Governo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Deducibilità delle erogazioni liberali delle persone fisiche nei settori dei beni culturali e dello spettacolo*). — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 65, comma 2, lettera c-*nonies*, sono aggiunte, in fine, le parole: «sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche».

12. 01. Pistone, Benvenuto.

ART. 13.

(Disposizioni in materia idrica).

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

13. 5. Sergio Rossi, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi programmati sulla rete di distribuzione primaria dei canali dell'area irrigua della Val Tidone, per l'anno 2002, è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro al Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 13 milioni.

13. 6. Sergio Rossi, Polledri, Parolo, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 4.

13. 1. Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce.

Al comma 4, dopo le parole: disposizioni di attuazione, *aggiungere le seguenti:* previa formale autorizzazione delle regioni interessate,

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio

realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

13. 2. Boccia, Adduce, Molinari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale », di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2002 e di 200 milioni di euro per l'anno 2003, per il finanziamento di interventi di sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità nelle annate agrarie 2001-2002 e 2002-2003. Le procedure di gestione delle risorse aggiuntive, nonché le tipologie di intervento sono disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, hanno titolo agli interventi tutte le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello stato di emergenza idrica sostituisce a tutti gli effetti la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e la conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge. Nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, le regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che avranno effettuato nuovi investimenti. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi in conto

capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per cento del danno subito in termine di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa.

4-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h*) un contributo per le annate agrarie 2001-2002 e 2002-2003, nella misura massima del 90 per cento dei contributi irrigui non riscossi, a favore dei consorzi di bonifica operanti nelle aree del Mezzogiorno, qualora a causa della siccità, abbiano dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua di irrigazione, ed abbiano conseguentemente concesso alle imprese agricole l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente lettera sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministro delle politiche agricole e forestali ».

4-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi sono concessi alle aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno subito e l'ubicazione dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica.

4-sexies. In deroga all'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che abbiano presentato apposita domanda all'ente impositore e relativa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: e 3, valutati fino a: 297, 020 milioni con le seguenti: , 3 e 13 valutati in 683,508 milioni di euro per l'anno 2002, 847,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 333,508 milioni di euro per l'anno 2002, 497,020 milioni

13. 3. Nicola Rossi, Benvenuto, Rossiello, Rava, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, D'Alema, Piglionica, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Rannieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È attribuita al Consiglio nazionale delle ricerche la somma di euro 300 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per ricerche nel campo della creazione di varietà vegetali di interesse nazionale resistenti agli stress climatici ed in particolare alla siccità ed all'acidità dei terreni agricoli.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: e 3, valutati fino a: 300 milioni con le seguenti: , 3 e 13 valutati in 663,808 milioni di euro per l'anno 2002, 647,320 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,320 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,808 milioni di euro per l'anno 2002, 297,320 milioni di euro per l'anno 2003 e 300,300 milioni

13. 4. Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Agostini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. I Consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribu-

zione di acqua per l'irrigazione che a causa della emergenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui sono autorizzate a concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione e la riduzione fino al 60 per cento degli oneri consortili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli

amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

13. 01. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. In favore della regione Sicilia sono stanziati 50 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A

decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

13. 02. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. Sono stanziati 50 milioni di euro per interventi di protezione civile finalizzati ad affrontare l'emergenza idrica in Sicilia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi spe-

ciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

13. 03. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

ART. 14.

(Interpretazione autentica della definizione di « rifiuto » di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

14. 1. Rocchi, Morgando, Realacci, De Franciscis.

Sopprimerlo.

* **14. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

* **14. 20.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: una sostanza, aggiungere le seguenti: un prodotto,.

14. 21. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: un materiale o un bene sono aggiungere le seguenti: abbandonati o.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A

decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

14. 4. Rocchi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sostanze, aggiungere le seguenti: prodotti,

14. 22. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: una sostanza aggiungere le seguenti: , un prodotto.

14. 24. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: o imposto dalla natura stessa del materiale fino alla fine della lettera.

14. 23. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in

violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

14. 5. Morgando, De Franciscis.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: o dal fatto che i medesimi fino alla fine della lettera.

14. 6. Alberto Giorgetti, Armani, Foti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: o dal fatto che i medesimi siano compresi fino alla fine della lettera, con le seguenti: . Qualora una sostanza, un materiale o un bene sia compreso nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22, sussiste sempre l'obbligo di disfarsene.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A

decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

14. 7. Rocchi, Realacci.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per

acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

14. 8. Rocchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La decisione di disfarsi, di cui alla lettera *b)* del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo è valutata sulla base della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, ad eccezione della produzione di energia, senza

subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi rientrano fra i materiali sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli ammini-

stratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

14. 10. Realacci, Rocchi.

Al comma 2, sostituire l'alinea, con la seguente:

2. La decisione di disfarsi, di cui alla lettera *b)* del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo è valutata sulla base della sussistenza delle seguenti condizioni:

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i con-

sorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

14. 11. Rocchi, Realacci.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Non ricorre la decisione di disfarsi di cui alla lettera b), con le seguenti: Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c).

14. 12. Alberto Giorgetti, Foti, Armani.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Non ricorre aggiungere le seguenti: l'atto di disfarsi, di cui alla lettera a) del comma 1, o.

14. 25. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 2, sostituire le parole da, all'alinea: sussista una delle seguenti condizioni fino alla fine del comma con le seguenti: sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) se gli stessi rispondono fin dalla loro origine a definiti standard merceologici individuati dalla normativa tecnica di settore per le materie prime, le materie

prime secondarie, i prodotti o i beni corrispondenti normalmente utilizzati nei cicli produttivi o di consumo;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati, in quanto compatibili, nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento, ad eccezione del semplice adeguamento volumetrico, e senza comportare condizioni peggiorative per la salute e/o per l'ambiente rispetto a quelle delle normali attività produttive;

c) se gli stessi, nel caso non provengano direttamente dal ciclo produttivo o di consumo che li hanno generati, vengono gestiti per tipologie e caratteristiche omogenee in relazione all'impiego o agli impieghi previsti.

3. Il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è attestato dall'utilizzatore mediante dichiarazione preventiva alla provincia territorialmente competente, resa in base alle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, contenente in particolare:

a) i tipi e le caratteristiche dei beni, delle sostanze o dai materiali residuali da riutilizzare;

b) l'indicazione degli *standard* di cui alla lettera a) del comma 2;

c) la descrizione del ciclo produttivo o di consumo nel quale gli stessi beni, sostanze o materiali sono destinati ad essere effettivamente ed oggettivamente riutilizzati;

d) le misure o gli interventi necessari per assicurare che il riutilizzo degli stessi non comporti condizioni peggiorative per la salute e/o per l'ambiente rispetto a quelle delle normali attività produttive.

4. Nel caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano, ove applicabili, le sanzioni previste dalla normativa sui ri-fiuti.

14. 9. Vianello.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: per beni o con la seguente: per beni, prodotti,

14. 28. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: produttivo o di consumo aggiungere le seguenti: ad eccezione della produzione di energia.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera b) dopo le parole: produttivo o di consumo aggiungere le seguenti: ad eccezione della produzione di energia.

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

14. 13. Rocchi, Realacci.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e senza recare pregiudizio per l'ambiente.

14. 26. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

14. 14. Rocchi, Realacci.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) se gli stessi rientrano fra i materiali sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28

dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

14. 15. Rocchi, Realacci.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: senza che si renda necessaria

fino alla fine della lettera con le seguenti: analogo ai trattamenti applicati nei processi di produzione industriale.

14. 27. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: necessaria alcuna operazione aggiungere la seguente: preliminare.

14. 16. Alberto Giorgetti, Foti, Armani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) se gli stessi rientrano fra i materiali sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province,

i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli

amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

14. 17. Rocchi, Realacci.